



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 www.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 27/09/2010

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 05/10/2010 al 20/10/2010

Modificato con delibera di C.C. n. 61 del 29/10/2012

Pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 07/11/2012 al 22/11/2012

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Competenze	4
Art. 3 - Responsabilità	4
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	4
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	4
Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitorio	4
CAPO III - FERETRI	5
Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	5
Art. 8 - Piastrina di riconoscimento	6
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	6
Art. 9 - Modalità del trasporto e percorso	6
Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale	7
Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	7
Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	8
Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero	8
Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti	8
TITOLO II - CIMITERO	8
CAPO I - CIMITERO	8
Art. 18 - Disposizioni generali Vigilanza	8
Art. 19 - Ammissione nel cimitero	9
CAPO II - PIANO CIMITERIALE	9
Art. 20 - Piano cimiteriale	9
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
Art. 21 - Inumazione	10
Art. 22 - Tumulazione	11
Art. 23 - Identificazione delle sepolture	11
CAPO IV - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI	11
Art. 24 - Esumazioni ordinarie	11
Art. 25 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	12
Art. 26 - Esumazione straordinaria	12
Art. 27 - Estumulazioni	12
Art. 28 - Pubblicità	13
Art. 29 - Persone autorizzate	13
Art. 30 - Chiusura del cimitero	13
Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	13
Art. 32 - Traslazione di feretri	13
Art. 33 - Raccolta delle ossa	14
Art. 34 - Oggetti da recuperare	14
Art. 35 - Disponibilità dei materiali	14
Art. 36 - Rifiuti cimiteriali	14
CAPO V - CREMAZIONE	14
Art. 37 - Autorizzazione alla cremazione	14
Art. 38 - Urne cinerarie	15
Art. 39 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari	15
Art. 40 - Trasporto delle urne	16
Art. 41 - Dispersione delle ceneri	16
Art. 42 - Cremazione dei resti mortali	16

Art. 43 - Ossario comune	16
Art. 44 - Giardino delle rimembranze	16
<i>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</i>	17
Art. 45 - Orario	17
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso	17
Art. 47 - Divieti speciali	17
Art. 48 - Riti funebri	18
Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	18
Art. 50 - Fiori e piante ornamentali	18
Art. 51 - Materiali ornamentali	18
TITOLO III – CONCESSIONI	19
<i>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</i>	19
Art. 52 - Sepulture	19
Art. 53 – Durata delle concessioni	19
Art. 54 - Modalità di concessione	20
Art. 55 - Tombe di famiglia	20
Art. 56 - Manutenzione	21
Art. 57 - Rinuncia a concessione cimiteriale	21
<i>CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</i>	21
Art. 58 - Revoca	21
Art. 59 - Decadenza	22
Art. 60 - Estinzione	22
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	23
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</i>	23
Art. 61 - Mappa dei defunti	23
Art. 62 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	23
Art. 63 - Scadenario delle concessioni	23
<i>CAPO II - NORME TRANSITORIE -DISPOSIZIONI FINALI</i>	24
Art. 64 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	24
Art. 65 - Cautele	24
Art. 66 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria	24
Art. 67 - Tariffe	24
Art. 68 - Norma finale e di rinvio	24

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge regionale 18/11/2003 n. 22 e al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni programmate;
- d) il tariffario delle concessioni;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR 10/9/1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

Non è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 al Regolamento regionale 09 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

Qualora il feretro provenga da altro Comune per essere inumato la cassa metallica deve contenere quella di legno o di materiale biodegradabile (Barriera o Mater-Bi) di cui al DM 01/02/1997 ed al DM 09/07/2002; in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua

corrispondenza alla nuova sepoltura; qualora l'addetto al servizio cimiteriale constati la non perfetta tenuta del feretro deve prontamente avvisare l'ufficio di polizia mortuaria affinché contatti l'ufficio di igiene pubblica dell'A.S.L. per le debite prescrizioni.

Art. 8 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Modalità del trasporto e percorso

I funerali nel periodo invernale (ottobre - febbraio) devono giungere al cimitero non più tardi delle ore 16.30. I funerali nel periodo estivo (marzo - settembre) devono giungere non più tardi delle ore 17.30.

Non sarà effettuato servizio di sepoltura nei seguenti giorni:

- Natale
- Pasqua
- Domenica e altre festività religiose o civili

Eventuali deroghe sono determinate con ordinanza del Sindaco.

Il cimitero civico resta chiuso nella giornata di giovedì. Si deroga al giorno di chiusura infrasettimanale qualora coincida con un giorno festivo.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 10 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 7; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 11 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 12 - Funerali civili

Il Comune assicura uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili; questo spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei familiari.

Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio sanitario nazionale, all'ufficio di stato civile e all'ASL. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive -diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi debbano essere tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive -diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 18 - Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o altre forme di gestione consentite dalla legge.

Alla manutenzione del cimitero e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale abilitato.

Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19 - Ammissione nel cimitero

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:

- a. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b. le salme di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza fino all'emigrazione per ricovero in strutture socio-sanitarie residenziali;
- c. le salme di persone che, ovunque decedute, siano nate nel Comune di Castel Mella;
- d. le salme di persone che, ovunque decedute, abbiano avuto per almeno 20 anni la residenza nel Comune di Castel Mella;
- e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di loculo, ossario o tomba di famiglia;
- f. le salme di persone che, ovunque decedute e residenti, abbiano parenti in linea retta di primo grado, coniugi, collaterali di secondo grado residenti nel Comune;
- g. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- h. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può, eccezionalmente e compatibilmente con la disponibilità, autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - PIANO CIMITERIALE

Art. 20 - Piano cimiteriale

Il Comune entro 36 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'ASL e l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ed è revisionato ogni 10 anni od ogniqualvolta si registrino variazioni rilevanti.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti -salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti -salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e del recupero delle tombe abbandonate;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche;
- g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
- h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale nonché i monumenti funerari di pregio per cui prevedere la conservazione o il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
- d) loculi ossari, che fungono anche da nicchie cinerarie;
- e) ossario comune che funge anche da cinerario comune;
- f) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- g) locali per il personale di custodia;
- h) obitorio;
- i) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri denominata giardino delle rimembranze.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 21 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento secondo le tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 22 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le tumulazioni sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Art. 23 - Identificazione delle sepolture

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

Le dimensioni e le caratteristiche strutturali dei manufatti sopraindicati devono essere autorizzate dall'ufficio tecnico comunale.

L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Art. 24 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte da ottobre ad aprile e sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento ed eseguite da personale incaricato; di tale operazione viene redatto processo verbale.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- essere inumato nell'apposito campo degli indecomposti;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 25 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Periodicamente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 26 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 27 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati prima della scadenza della concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale incaricato; la presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi ossari o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione nel campo degli indecomposti e previa apertura della cassa di zinco.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 28 - Pubblicità

Dell'elenco delle concessioni cimiteriali scadute è data pubblicità mediante affissione di avviso all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.

Inoltre, con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione.

Ove possibile, l'ufficio competente invierà avviso ai parenti del defunto.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 29 - Persone autorizzate

Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito solo ai parenti, all'Autorità Giudiziaria, al personale addetto o assistente per legge all'operazione.

Art. 30 - Chiusura del cimitero

Nei giorni in cui sono programmate le esumazioni, estumulazioni, traslazioni, il cimitero viene chiuso al pubblico con provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 32 - Traslazione di feretri

La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere effettuata previa autorizzazione del Responsabile del servizio.

La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:

1. per quanto concerne i loculi, riavvicinamento delle salme di 2 coniugi al momento del decesso del coniuge superstite;
2. quando i famigliari hanno avuto in concessione una tomba di famiglia in cui il defunto ha diritto di essere sepolto.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.

Per quanto pagato al momento della prima concessione, viene riconosciuto il rimborso pro-rata per il periodo non utilizzato.

Art. 33 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vengono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cassette di zinco da destinare a loculo ossario.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, purché già in concessione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 34 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, essi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio competente. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali; le opere che assumono rilievo artistico potranno essere conservate all'interno o all'esterno del cimitero.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, se non reclamati, prima delle operazioni, da chi dimostri documentalmente di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica; le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 36 - Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179)

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 37 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso a richiesta dei

familiari o di loro incaricato, nel rispetto della volontà del defunto, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo e nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Art. 38 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in loculo ossario salvo si disponga per la collocazione in tomba di famiglia o loculo individuale già in concessione, siano o meno già occupati.

L'urna cineraria può essere tumulata solo in loculo ossario; non può essere concesso un loculo individuale appositamente per la sepoltura dell'urna cineraria.

Art. 39 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione da parte dei soggetti sopra indicati di un documento nel quale viene indicata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui verranno custodite le ceneri.

Art. 40 - Trasporto delle urne

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 41 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 della L. 130/2001. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento che indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo in cui verranno disperse.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nel giardino delle rimembranze o nel cinerario comune all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Art. 42 - Cremazione dei resti mortali

In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 43 - Ossario comune

L'ossario comune è costituito da un unico manufatto costruito sotto il livello del suolo per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Quando se ne ravvisi la necessità, le ossa contenute nell'ossario comune, vengono calcinate in crematorio e rimesse nell'ossario-cinerario comune.

Art. 44 - Giardino delle rimembranze

Il giardino delle rimembranze, individuato dal piano cimiteriale, è creato all'interno del cimitero per consentire la dispersione delle ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Art. 47 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto al cimitero diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 48 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in latino.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba.

Art. 51 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante pubblicazione di avviso all'Albo Comunale per un mese affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 - Sepolture

Il comune può concedere l'uso ai privati di

- a) tombe di famiglia
- b) loculi
- c) loculi ossari

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, risultante da apposito atto, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o, in caso di loculo ossario, di urna cineraria o cassetta di resti mortali da tumulare.

Il diritto di sepoltura nel loculo e nell'ossario è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Al momento del decesso il concessionario può avere in concessione un altro loculo che segue immediatamente quello attribuito per la sola tumulazione del coniuge. In tal caso, al canone del loculo prenotato, sarà applicata una maggiorazione del 50% del canone stesso. Tale facoltà è concessa anche ai coniugi non residenti ma accolti e sepolti nel cimitero ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 54. In tal caso sarà applicata una maggiorazione del 100% del canone stesso.

Art. 53 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni dalla data di stipula del contratto per le tombe di famiglia;
- b) in 30 anni dalla data di stipula del contratto per i loculi e i loculi ossari.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; se trattasi di scadenza di loculo o posto distinto gli eredi possono far porre i resti in loculo ossario.

A richiesta degli interessati, le concessioni di loculi possono essere rinnovate una sola volta, per la durata, a scelta, di 10, 20 o 30 anni previo pagamento del canone di concessione in vigore.

A richiesta degli interessati, le concessioni di tombe di famiglia possono essere rinnovate una sola volta, per la durata, a scelta, di 30, 60 o 99 anni, previo pagamento del canone di concessione stabilito dalla Giunta comunale.

Art. 54 - Modalità di concessione

La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza della salma per i loculi individuali, dei resti o ceneri per i loculi ossari.

L'assegnazione dei loculi è effettuata inderogabilmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per ordine progressivo sinusoidale delle sepolture disponibili;

In caso di assegnazione a non residenti ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, i feretri dovranno essere tumulati nei loculi liberi in ordine sparso.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 55 - Tombe di famiglia

La tomba di famiglia, salvo quanto previsto dall'art. 53 in caso di rinnovo, viene ceduta dall'Amministrazione comunale in uso per anni 99.

Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni e fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

La concessione delle tombe di famiglia potrà avvenire oltre ai residenti anche nei confronti di:

- a) persone aventi la residenza nel comune al momento della nascita;
- b) coloro che abbiano risieduto nel comune;
- c) coloro che hanno ascendenti o discendenti in linea retta oppure fratelli o sorelle o affini fino al secondo grado tumulati o inumati nel cimitero comunale.
- d) cittadini residenti in frazioni che, pur non facendo parte del territorio del Comune, sono compresi nell'ambito territoriale della Parrocchia di Castel Mella.
- e) in via residuale a persone aventi, al momento della richiesta, la residenza in comuni contermini;

Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi;
- i fratelli, le sorelle e relativi coniugi;
- il coniuge;
- gli affini fino al secondo grado e relativi coniugi.

I famigliari devono dimostrare il legame del defunto con il concessionario della tomba di famiglia, anche mediante autocertificazione; l'ufficio non ha l'obbligo di informare gli altri eredi del concessionario. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Al momento della concessione della tomba di famiglia, il privato concessionario potrà chiedere l'assegnazione di uno o più loculi, posizionati in una delle colonne immediatamente a fianco della tomba, purché questi siano liberi e disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in verticale partendo dalla quinta fila fino ad un massimo di cinque loculi.

Al canone di concessione dei loculi prenotati sarà applicata una maggiorazione pari al 50% del canone stesso.

La scadenza della concessione dei loculi eventualmente acquistati è pari ad anni 30 dalla data del contratto e potranno essere rinnovati per un massimo di due volte per il medesimo periodo.

Art. 56 - Manutenzione

I concessionari delle sepolture private provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida da notificarsi a mezzo di raccomandata, con concessione di un periodo di mesi 2 per ottemperare, trascorsi i quali la concessione decade e le salme sono estumulate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Art. 57 - Rinuncia a concessione cimiteriale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o familiare.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetta il rimborso pro-rata per il periodo non utilizzato.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 58 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo, salvo quanto previsto dall'art. 54 c. 7;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in casi di irreperibilità viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60 - Estinzione

Le concessioni si estinguono:

- alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.;
- per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, nell'ossario comune.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61 - Mappa dei defunti

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Tale mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

L'ufficio di polizia mortuaria terrà annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 62 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; il personale addetto al cimitero iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art. 63 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 65 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, tombe di famiglia ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 66 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 67 - Tariffe

Ogni anno le tariffe potranno essere variate con deliberazione di Giunta comunale

Art. 68 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia nazionali e regionali in vigore.